

Publicato il 24/06/2020

N. 00243/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2020, proposto da Basilisco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale – Ausl n. 4 di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Salera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Gennaro Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via V. Veneto 11;

per l'esatta ottemperanza e chiarimenti

su modalità di esecuzione della sentenza di accoglimento, emessa dal TAR PER L'ABRUZZO L'AQUILA (Sezione Prima) n.129/2019 del 07/03/2019, confermata in appello dal Consiglio di Stato – Sezione Terza, n.8340/2019 del 05/12/2019, su ricorso R.G. n.469/2018 della Società Pap Srl

nonché per l'annullamento,

previa sospensione:

- della deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale – AUSL n. 4 di Teramo n. 1658 del 19.10.2018, comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, con nota prot.n.100151/18 del 22.10.2018, con la quale sono state recepite tutte le risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, della gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Teramo, all'operatore economico Basilisco S.r.l.,

- con declaratoria di nullità, inefficacia per violazione e/o elusione e/o annullamento per eccesso di potere e sviamento di potere –

1) della Deliberazione Ausl 4 Teramo n.2280 del 18/12/2019, comunicata ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, con nota prot.125054/19 del 18/12/2019, a mezzo pec in pari data 18/12/2019 ed avente ad oggetto: procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar all'interno del P.O. di Teramo CIG 7269627DF7. Presa d'atto delle sentenze;

con cui - in presunta “...esatta ed integrale esecuzione delle statuizioni...” di cui alle menzionate sentenze – la stessa Ausl 4 Teramo, in persona del suo Direttore Generale f.f. (su proposta del Dirigente U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ha ritenuto, sic et simpliciter, di aggiudicare il servizio in concessione alla Pap Srl (seconda graduata), piuttosto che, effettuare un supplemento di istruttoria e quindi, al più, procedere al rinnovo della procedura di gara, a cui l’odierno ricorrente ha comunque interesse in termini di partecipazione ed aspettativa di futura ed eventuale aggiudicazione;

2) di ogni provvedimento e/o negozio giuridico, compreso il contratto di concessione del servizio, che dovesse essere adottato e sottoscritto nelle more del presente giudizio;

3) con riserva di proporre separata domanda risarcitoria, ex art.30 D.lgs. 104/2010, sia in termini di lucro cessante per mancata aggiudicazione, all’esito di supplemento di istruttoria per la P.A., ovvero, quantomeno, per ingiusta “perdita di chance”, quale effetto del mancato rinnovo della procedura di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale – Ausl n. 4 di Teramo e di Pap S.r.l.;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la camera di consiglio del 3 giugno 2020 si è tenuta sulla piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il Presidente dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti, in modalità

di collegamento da remoto via Teams, i difensori come specificato nel verbale,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara pubblicato il 7 dicembre 2017, l'Azienda Unità Sanitaria Locale A.U.S.L. n. 4 di Teramo indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, "per l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar all'interno del P.O. di Teramo", della durata quadriennale con opzione di eventuale rinnovo massimo biennale.

All'esito della valutazione delle offerte, il seggio di gara riscontrava la sospetta anomalia dell'offerta della prima classificata Basilisco S.r.l., odierna ricorrente, allora gestore uscente del servizio, e riteneva, pertanto, di attivare il relativo sub-procedimento di verifica di congruità.

Con nota del 9 luglio 2018 e relativi allegati, la Basilisco S.r.l. faceva pervenire le proprie giustificazioni alla A.U.S.L. di Teramo, la quale, dopo aver ravvisato l'adeguatezza di dette giustificazioni, provvedeva ad aggiudicare il servizio in favore della stessa ritenendo l'offerta sostenibile nella stima dei suoi costi (indicati in € 1.289.644,40, oltre IVA), nonostante gli stessi fossero stati rapportati non già al ricavo annuo (pari ad € 1.000.000,00), stimato dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 35 e 167, d.lgs. n. 50/2016 (al quale si erano attenuti tutti gli altri partecipanti) ma ad un dato di esclusiva conoscenza ed elaborazione della odierna ricorrente - ossia la indicazione (pari a € 1.307.000,00, oltre IVA) dei ricavi effettivamente conseguiti dalla Basilisco nell'anno 2017, in qualità di concessionaria del servizio bar.

Con sentenza n. 129/2019, questo TAR Abruzzo – L'Aquila accoglieva il ricorso proposto dalla seconda classificata P.A.P. S.r.l., e per l'effetto annullava la deliberazione della A.U.S.L. di Teramo, n. 1658 del 19 ottobre 2018, di aggiudicazione del servizio bar alla Basilisco s.r.l. odierna ricorrente.

Detta sentenza veniva a sua volta appellata, con due autonomi e separati ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, sia dalla A.U.S.L. di Teramo che dalla Basilisco s.r.l., successivamente riuniti, discussi contestualmente e posti in decisione con sentenza n. 8340 del 17 ottobre 2019 di rigetto di entrambi, con conseguente conferma, dunque, della decisione impugnata.

Con deliberazione n. 2280 del 18 dicembre 2019, la A.U.S.L. di Teramo dava, dunque, seguito alle richiamate sentenze e procedeva all'aggiudicazione in favore della seconda classificata P.A.P. s.r.l., alle condizioni economiche scaturenti dalla relativa offerta formulata in gara.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede chiarimenti ex art. 112, comma 5, d.lgs. n. 104/2010, per l'esatta ottemperanza della sentenza di accoglimento, emessa dal TAR Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima), n. 129/2019 del 7 marzo 2019, confermata in appello dal Consiglio di Stato -Sezione Terza, con sentenza n. 8340/2019 del 5 dicembre 2019, sul ricorso R.G. n. 469/2018, presentato dalla Società P.A.P. S.r.l.

1) della deliberazione della A.U.S.L. 4 Teramo n. 2280 del 18 dicembre 2019, di aggiudicazione del servizio di gestione bar di cui sopra in concessione alla P.A.P. S.r.l., odierna controinteressata in recepimento delle risultanze di gara e di aggiudicazione, alla odierna

ricorrente, dell'appalto di affidamento in concessione del servizio di gestione bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Teramo.

2) di ogni provvedimento e/o negozio giuridico, compreso il contratto di concessione del servizio, che dovesse essere adottato e sottoscritto nelle more del presente giudizio;

3) con riserva di proporre separata domanda risarcitoria, ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010, sia in termini di lucro cessante per mancata aggiudicazione, all'esito di supplemento di istruttoria per la P.A., ovvero, quantomeno, per ingiusta "perdita di chance", quale effetto del mancato rinnovo della procedura di gara.

In subordine, chiede, ove e nella parte *de qua* in cui occorresse, secondo valutazione e qualificazione giudiziale della domanda, che venga disposto il passaggio al rito ordinario, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, essendo l'impugnativa intervenuta nel termine dei 30 giorni dalla adozione e comunicazione dei provvedimenti impugnati.

A sostegno del gravame, la ricorrente deduce che, avendo l'odierna ricorrente richiesto, in data 10.12.2019, la corretta conformità al giudicato per cui, considerati, nello specifico, i rilievi mossi dal TAR Lazio, confermati dal Consiglio di Stato, la A.U.S.L. di Teramo intimata non avrebbe dovuto procedere alla aggiudicazione nei confronti della seconda graduata, la P.A.P. s.r.l. odierna controinteressata, ma avrebbe dovuto:

-- riaprire la fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di appurare la veridicità dei dati economici indicati dalla ricorrente stessa nei propri giustificativi, così da confermare l'aggiudicazione precedentemente disposta in favore di quest'ultima, ovvero

-- in alternativa ripetere l'intera procedura di gara.

Con decreto monocratico cautelare n. 20/2020, pubblicato in data 27 gennaio 2020, emesso ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., è stata respinta l'istanza di sospensione interinale del provvedimento impugnato.

In data 7 febbraio 2020, quindi, è stato sottoscritto il contratto tra la A.U.S.L. di Teramo e la P.A.P. s.r.l., che ha provveduto ad avviare la gestione del bar del Presidio ospedaliero di Teramo a far data dal 20 febbraio 2020.

Si sono costituite la P.A.P. s.r.l. controinteressata e la A.U.S.L. di Teramo intimata.

Con memore di costituzione depositate in data 4 e 24 febbraio, 8 maggio e 29 maggio 2020, la P.A.P. s.r.l. controinteressata chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della Basilisco s.r.l. ad agire in ottemperanza, in quanto risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio di cui alla sua richiesta, non potendosi, dunque, configurare in capo alla stessa alcuna pretesa in questa sede, azionabile in via esecutiva.

Parimenti, chiede che, in merito alla richiesta di chiarimenti ex art. 112, co. 5, c.p.a., il ricorso venga dichiarato inammissibile poiché:

- la richiesta è stata indicata in epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, ma senza alcuna enunciazione obiettiva del “chiarimento” richiesto;
- la stessa è proposta dal mero controinteressato del precedente giudizio anziché dall'amministrazione soccombente, peraltro dopo che quest'ultima ha già adottato il provvedimento esecutivo del giudicato;
- poiché la richiesta tradisce un intento di “resistenza” alla esecuzione del giudicato, cui Basilisco s.r.l. prova ad opporsi

avanzando tesi del tutto pretestuose e fuorvianti, piuttosto che una obiettiva difficoltà di comprensione del contenuto prescrittivo delle citate sentenze del G.A.;

- poiché, in ogni caso, nessun elemento di dubbio e/o di non immediata chiarezza si pone in ordine alla corretta esecuzione della sentenza in parola, tanto è vero che la A.U.S.L. di Teramo vi ha provveduto senza ritenere necessario alcun chiarimento interpretativo.

Nel merito, chiede che il ricorso venga respinto perché infondato in quanto Basilisco s.r.l. non potrebbe oggi invocare l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di P.A.P. s.r.l., e reclamare la riapertura della fase di verifica dell'anomalia e tantomeno la conferma dell'aggiudicazione, disposta in suo favore, dovendosi invero ritenere la ricorrente inevitabilmente esclusa dalla procedura concorrenziale per aver presentato un'offerta ormai acclarata come anomala, inattendibile e, comunque, non conforme alla *lex specialis*, proprio in ragione del dato addotto in sede di verifica di anomalia;

Inoltre, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza n. 129/2019 di questo TAR, l'effetto confermativo delle sentenze di cui sopra non avrebbe dovuto condurre alla ripetizione della procedura di gara.

In via subordinata, in merito alla domanda di conversione del rito, la P.A.P. s.r.l. chiede che venga dichiarata inammissibile ed infondata, siccome proposta da soggetto che dovrebbe ritenersi ormai escluso dalla gara, peraltro del tutto generica e non sostenuta da specifiche censure sul provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto peraltro della corretta esecuzione da parte della A.U.S.L. di Teramo delle predette sentenze.

La A.U.S.L. di Teramo intimata, con memoria di costituzione depositata in data 2 marzo e 27 maggio 2020, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per insussistenza di motivi ed adduce a fondamento del proprio operato l'assunto secondo cui, in seguito all'accoglimento del ricorso della P.A.P. S.r.l. in primo grado, confermato innanzi al Consiglio di Stato, ed al conseguente annullamento della deliberazione di aggiudicazione in favore della Basilisco S.r.l., la A.U.S.L. stessa non avrebbe fatto altro che dare esecuzione alla sentenza, disponendo l'aggiudicazione a favore della seconda classificata P.A.P. S.r.l., non adottando per cui alcuna determinazione in violazione o elusione del giudicato. Precisa, inoltre, che l'Azienda Sanitaria non avrebbe potuto far altro che disporre l'aggiudicazione in favore della P.A.P. S.r.l., risultata vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio.

Chiede, inoltre che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, e dunque per mancanza di presupposti, della Basilisco s.r.l. ad agire in ottemperanza, anche in merito alla richiesta di chiarimenti, in quanto la stessa risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio di cui al suo ricorso.

La parte resistente AUSL 4 di Teramo con memoria del 02.03.2020, depositata telematicamente in pari data, si costituiva nel presente giudizio producendo altresì due documenti (nella specie la deliberazione della AUSL 4 di Teramo n. 014 del 23.01.2020 e la deliberazione della AUSL 4 di Teramo n. 2280 del 18.12.2019).

Con memoria del 5 marzo 2020 la parte ricorrente:

-- ha eccepito la tardiva e l'irritualità della costituzione della parte resistente AUSL 4 di Teramo con conseguente richiesta di non voler tener conto di quanto dalla stessa sostenuto in fatto ed in diritto

nonché documentalmente prodotto. Apparirebbe evidente il mancato rispetto dei termini per la costituzione delle parti nel presente giudizio di ottemperanza in primo grado pur volendo considerare quale *dies a quo* il termine più favorevole alla resistente coincidente con la ricezione della notifica a mezzo posta (22.01.2020) dell'originale analogico del ricorso;

-- ha sottolineato ulteriormente nel merito, anche alla luce del predetto decreto monocratico, le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con un nucleo argomentativo sostanzialmente unico la Società Basilisco s.r.l. assume l'erroneità dell'esecuzione della sentenza di questo TAR, come confermata dal Consiglio di Stato, e di conseguenza l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della seconda in quanto:

-- acclarato che, mentre il dato economico indicato dalla Società Basilisco era esatto quello inserito negli atti di gara era erroneo, con conseguente responsabilità addebitabile alla sola Stazione Appaltante, che avrebbe violato la *par condicio* tra i concorrenti fornendo un "vantaggio competitivo", seppur indiretto e non richiesto, alla Società Basilisco. Per questo motivo, quest'ultima non potrebbe subirne, da sola, un definitivo pregiudizio - con evidente ed "immeritato" vantaggio per il secondo classificato - per il solo fatto di aver formulato la propria offerta su un dato legittimamente nella propria conoscenza e colpevolmente sconosciuto alla stazione concedente, che avrebbe avuto il preciso dovere, a sensi di legge,

oltre che la facilità di verificarlo prima, mediante richiesta al gestore uscente, che invece è mancata.

L'esatta conformità al giudicato, come seppur incidentalmente delineati, dalla Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n.1859/2018, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'alterazione dei principi generali di trasparenza e *par condicio competitorum*, consumatasi nella fase iniziale della gara darebbe stato addebitabile alla stazione appaltante. Per cui l'effetto derivante dalla pronuncia di annullamento in sede giurisdizionale avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della procedura a partire dal segmento iniziale in quanto ex art. 167 d.lgs. 50/2016, la Stazione concedente non avrebbe indicato nella legge di gara il valore presunto dell'affidamento e anche, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo perché, per esempio:

- il servizio viene affidato per la prima volta;
- oppure perché il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato;
- ne avrebbe fatto menzione di ulteriori fattori conoscitivi per porre i concorrenti nella condizione di prescindere dal valore stimato (o di integrarlo in parte) attraverso un'autonoma elaborazione del rapporto costi/benefici idonei all'elaborazione di un calcolo di convenienza economica funzionale alla formulazione di una seria offerta,

Appare di tutta evidenza come, nella fattispecie in esame, l'intera procedura di gara sarebbe risultata condizionata dalla scelta compiuta dalla AUSL di porre a base di gara, anziché il valore effettivo dei ricavi, un valore fittizio.

1.§. Occorre premettere che, sotto il profilo processuale, il giudice dell'ottemperanza è competente in materia di attività successiva al giudicato delle sentenze amministrative anche se implicanti questioni cognitorie. Come ricordato infatti dall'adunanza del Consiglio di Stato n. 2/2013:

“Quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'Amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione. Il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii. Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato). Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/04/2016, n.1294).

Ciò premesso, può procedersi all'esame del merito del ricorso, che deve essere respinto perché inammissibile oltre che infondato.

2.§. Quanto all'inammissibilità si osserva in linea generale che, come già sottolineato nel decreto monocratico n. 20/2020, sono legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza solo le parti la cui

domanda sia stata accolta all'esito del giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 01/12/2017, n. 5634).

Infatti una volta riconosciuta l'anomalia dell'offerta della ricorrente, il seguito della gara costituisce *res inter alio acta* rispetto alla quale l'impresa esclusa è del tutto estranea.

La legittima esclusione da una gara di appalto della società ricorrente per l'anomalia dell'offerta rispetto alla base d'asta la rende priva di legittimazione a contestare le determinazioni dell'Amministrazione inerenti all'aggiudicazione in favore del controinteressato la cui offerta non era anomala.

Deve infatti escludersi che, dopo l'annullamento dell'aggiudicazione fondata su un giudizio di congruità illegittimamente adottato dalla stazione appaltante in base di una giustificazioni comunque artatamente introdotta dalla Basilisco solo tardivamente e che comunque, *rebus sic stantibus*, dava luogo ad un situazione tale da far ritenere a questo giudice che il sospetto di anomalia non potesse ritenersi affatto superato.

In tale prospettiva deve dunque escludersi che una volta che la Basilisco sia stata esclusa dalla gara, non le poteva essere riconosciuto alcun interesse strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, in quanto – come visto -- tale soggetto, proprio per effetto dell'esclusione, era rimasto privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti ulteriori del procedimento. Il suo interesse in tali termini deve essere qualificato come un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo

partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti della relativa procedura.

3.§. Nel merito, per un duplice ordine di ragioni, deve comunque rigettarsi la pretesa della ricorrente alla caducazione dell'intera selezione, al fine di poter presentare una nuova offerta in caso di riedizione della gara.

3.§.1. Il linea di principio, tra gli effetti del giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo vi è anche l'effetto c.d. conformativo consistente nel dovere di riesercitare l'attività amministrativa secondo le prescrizioni poste dalla sentenza di annullamento a partire dall'ultimo atto legittimo, per consentire al privato vincitore di acquisire il bene della vita perseguito (Consiglio di Stato, sez. V, 16/11/2018, n. 6470).

In ossequio ai cardini dell'effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento della P.A., successivamente alla sentenza che ha annullato l'aggiudicazione precedente per un vizio dell'offerta proprio dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha affatto l'obbligo di rinnovare l'intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20/04/2016, n. 1560; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2014, n. 6336; Consiglio di Stato, sez. III, 19/12/2011, n. 6638).

In sostanza, nelle gare indette per l'affidamento di appalti pubblici lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, di norma, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante corrispondente al diritto del partecipante alla gara di consentire alla

parte vittoriosa di conseguire il “bene della vita” legittimamente spettantigli.

3.§.2. In un secondo ordine di considerazioni si deve ricordare che, proprio il Giudice d’appello, nel caso di specie ha rilevato l’assenza di “*fondamento logico*” (sub punto 6.1. della sentenza n. 08340/2019), del rilievo della Basilisco per cui, nella fattispecie in esame, la mancata corrispondenza tra l’importo del fatturato stimato dall’AUSL e il ricavo effettivo conseguito dal precedente gestore avrebbe integrato un vizio della *lex specialis* di gara – e quindi una responsabilità della stazione appaltante che non avrebbe riportato “*i dati relativi ai ricavi storici del servizio ovvero non li traduce in una stima attendibile e congrua*”.

A parte che tale responsabilità deriva senz’altro da un comportamento della stessa Basilisco che contravvenendo al suo dovere di leale collaborazione con l’Amministrazione concedente non aveva né tempestivamente comunicato i dati esatti dei suoi ricavi.

Nella ricordata sentenza d’appello è infatti puntualizzato quanto al preteso *vulnus* alla posizione della Basilisco derivatane dalla predetta stima, che semmai sarebbe stato “*interesse di Basilisco S.r.l. impugnare con ricorso incidentale la predetta stima posta a base di gara, dalla quale ha deciso di discostarsi siccome ritenuta non realistica e tale da non consentirle di calibrare la propria offerta su quelli che ha ritenuto essere i dati reali dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio (cfr. punto 6.2. dec. Sopra citata).*”

4.§. In definitiva il ricorso, nei predetti assorbenti profili, deve dunque essere respinto perché inammissibile oltre che infondato.

Le spese tuttavia, in relazione alla relativa novità delle prospettazioni, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe nei sensi e nei modi di cui in motivazione.

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO